


Regione Campania
Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud
Torre del Greco

U.O.C. Affari Generali



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Presa atto convenzione per il mantenimento di un Punto di Stazionamento del 118 all'interno del Parco Archeologico di Pompei.

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali

alla stregua dell'istruttoria compiuta e delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa della stessa, resa dallo stesso dirigente responsabile proponente a mezzo della sottoscrizione della presente;

dichiarati altresì, espressamente, con la sottoscrizione:

- nella qualità di delegato del Titolare del trattamento anche nella fase di pubblicazione, la conformità del presente atto al Regolamento europeo n. 679 del 24 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- allo stato ed in relazione al procedimento di cui al presente atto, l'insussistenza del conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 *bis* della legge n. 241/1990, delle disposizioni di cui al vigente Codice di Comportamento Aziendale e delle misure previste dal vigente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- infine, la conformità del presente atto ai principi di cui alla legge 6 Novembre 2012, n. 190;

premesse che:

- ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i., "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo esercita le funzioni in materia di tutela e conservazione del patrimonio culturale;
- il Parco Archeologico di Pompei è un istituto del MiBACT che, dotato di autonomia speciale, esercita le sue competenze nell'ambito della tutela, conservazione e fruizione pubblica;
- la ASL Napoli 3 Sud è un Ente Pubblico, dotato di autonomia organizzativa, gestionale, tecnica, amministrativa, patrimoniale e contabile, deputato alla erogazione di servizi sanitari in quanto facente parte del Servizio Sanitario Nazionale;
- la ASL Napoli 3 Sud ha la competenza, per il territorio di riferimento, sul servizio 118 di emergenza sanitaria;

- il Servizio di Emergenza Territoriale 118, per effetto del DPR 27 marzo 1992 e successivo Atto di Intesa Stato-Regioni dell'11 aprile 1996, ha assunto la competenza esclusiva in materia di coordinamento e di gestione degli interventi di soccorso sanitario territoriale, nonché di trasporto dei pazienti alle strutture della rete ospedaliera;

visti:

- > l'art. 32 della Costituzione;
- > il decreto legislativo 502 del 30 dicembre 1992 e s.m.i. che ha riordinato la disciplina in materia sanitaria;
- > la Legge 241/90 la quale, all'art.15, prevede per le Amministrazioni pubbliche la possibilità di concludere fra loro accordi volti a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- > il DPCM 29/11/2001 che ha definito i "Livelli Essenziali di Assistenza";
- > l'Accordo sulle "Linee di indirizzo sull'organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate" nell'ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 13/9/CR8C/C7 tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- > il Piano della Regione Campania di Programmazione della Rete Ospedaliera ai sensi del DM 70/2015 DECRETO n. 33 del 17/05/2016 che ha disciplinato la rete territoriale Emergenza-Urgenza e il sistema 118;
- > il Decreto Dirigenziale D.G. Tutela della Salute e delle politiche sociali e socio-economiche n. 77 del 19 aprile 2017, con il quale la regione Campania ha recepito l'Accordo "Linee di indirizzo sull'organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate";
- > il D.L. 13 settembre 2012, n. 158 recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute";

vista, altresì, la legge 12 novembre 2015 n. 182, recante "Modifiche alla legge n. 146 del 1990 in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali", il quale ha considerato "servizi essenziali" l'apertura al pubblico di musei e luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione;

considerato che:

- il Parco Archeologico di Pompei presenta un'estensione di oltre 40 ettari con una morfologia del territorio ed una viabilità interna tale da non rendere agevoli le operazioni di soccorso sanitario, in particolare quelle di emergenza 118;
- a ciò si aggiunge il fatto che il Parco accoglie mediamente un numero di oltre 3 milioni di visitatori annui, con una media giornaliera paragonabile ad un evento "che richiama rilevanti quantità di visitatori in luoghi pubblici o aperti al pubblico";
- l'attivazione di un punto di stazionamento del personale 118 dell'ASL Napoli 3 Sud all'interno del sito, così come già avvenuto in forza di una precedente convenzione perfezionata il 29 dicembre 2017, scaduta, continuerebbe a garantire una assistenza immediata in loco con un soccorso sanitario tempestivo ed efficace, essendo l'unico servizio in grado di reclutare ed immettere in via esclusiva i pazienti nelle reti tempo-dipendenti (Rete Ima regionale, Rete Trauma, Rete per la Frattura di femore);
- l'attivazione di un punto di stazionamento 118 in situ permette la presa in carico immediata dei pazienti e la riduzione dei tempi di attesa dell'intervento, molte volte deleteri per la vita stessa del paziente. Inoltre, garantisce la certificazione legale delle prestazioni rese, ivi compresa la refertazione legale da inviare alle autorità giudiziarie;

- il Parco Archeologico di Pompei ha tenuto conto del parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli la quale si è espressa positivamente in merito all'affidamento all'ASL Napoli 3 Sud, previo accordo di cooperazione ex art. 15 L. 241/90, del servizio di primo soccorso e di trasporto sanitario, considerato che alla stessa compete in via esclusiva "la gestione ed il coordinamento di detti servizi e che siffatto affidamento potrebbe garantire un vantaggio in termini qualitativi degli stessi";

preso atto che, per quanto testé premesso, visto e considerato, il Direttore del Parco Archeologico di Pompei, Prof. Gabriel Johannes Zuchtriegel, e il Direttore Generale di questa ASL Napoli 3 Sud, Ing. Gennaro Sosto, quale si allega al presente atto a formarne parte integrale e sostanziale ed a cui, pertanto, si fa integrale rimando, hanno sottoscritto una convenzione per il mantenimento di un punto di stazionamento del personale 118, c.d. "Punto di primo intervento" (PPI), all'interno dell'area archeologica di Pompei;

ritenuto di dover formalmente prendere atto di tale convenzione;

precisato che il RUP per la gestione della convenzione per conto di questa ASL Napoli 3 Sud, anche con riferimento alla sua decorrenza, fissata a far data dal primo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione della convenzione stessa (prendendo a riferimento la data dell'ultima firma digitale apposta) e, quindi, a far data dal 1° agosto 2021, e alla sua durata temporale, è il Dr. Salvatore Criscuolo, nella qualità di Direttore della UOC Sistema Emergenza 118, che, consequenzialmente, curerà tutti i rapporti con il Parco Archeologico di Pompei, curerà i rapporti con la U.O.C. Gestione Economico Finanziaria per la predisposizione della fattura attiva propedeutica al rimborso spese da parte del Parco Archeologico di Pompei e produrrà la successiva determina di liquidazione delle spettanze al personale di questa Azienda avente diritto;

propone al Direttore Generale di

prendere atto della convenzione, quale si allega al presente atto a formarne parte integrale e sostanziale ed a cui, pertanto, si fa integrale rimando, sottoscritta, dal Direttore del Parco Archeologico di Pompei, Prof. Gabriel Johannes Zuchtriegel, e dal Direttore Generale di questa ASL Napoli 3 Sud, Ing. Gennaro Sosto, per il mantenimento di un punto di stazionamento del personale 118, c.d. "Punto di primo intervento" (PPI), all'interno dell'area archeologica di Pompei;

precisare che il RUP per la gestione della convenzione per conto di questa ASL Napoli 3 Sud, anche con riferimento alla sua decorrenza, fissata a far data dal primo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione della convenzione stessa (prendendo a riferimento la data dell'ultima firma digitale apposta) e, quindi, a far data dal 1° agosto 2021, e alla sua durata temporale, è il Dr. Salvatore Criscuolo, nella qualità di Direttore della UOC Sistema Emergenza 118, che, consequenzialmente, curerà tutti i rapporti con il Parco Archeologico di Pompei, curerà i rapporti con la U.O.C. Gestione Economico Finanziaria per la predisposizione della fattura attiva propedeutica al rimborso spese da parte del Parco Archeologico di Pompei e produrrà la successiva determina di liquidazione delle spettanze al personale di questa Azienda avente diritto;

**Il Direttore U.O.C. Affari Generali
Dr.ssa Carmela FRONTOSO**

Il Direttore Generale

in forza della DGRC n. 372 del 06/08/2019 e del DPGRC n.104 del 08/08/2019;

preso atto della dichiarazione resa dal dirigente proponente con la sottoscrizione, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto, nonché relativa alla conformità dello stesso atto alle disposizioni vigenti in materia di tutela della privacy;

sentiti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

Il Direttore Sanitario
Dr. Gaetano D'ONOFRIO

Il Direttore Amministrativo
Dr. Giuseppe ESPOSITO

delibera

prendere atto della convenzione, quale si allega al presente atto a formarne parte integrale e sostanziale ed a cui, pertanto, si fa integrale rimando, sottoscritta, dal Direttore del Parco Archeologico di Pompei, Prof. Gabriel Johannes Zuchriegel, e dal Direttore Generale di questa ASL Napoli 3 Sud, Ing. Gennaro Sosto, per il mantenimento di un punto di stazionamento del personale 118, c.d. "Punto di primo intervento" (PPI), all'interno dell'area archeologica di Pompei;

precisare che il RUP per la gestione della convenzione per conto di questa ASL Napoli 3 Sud, anche con riferimento alla sua decorrenza, fissata a far data dal primo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione della convenzione stessa (prendendo a riferimento la data dell'ultima firma digitale apposta) e, quindi, a far data dal 1° agosto 2021, e alla sua durata temporale, è il Dr. Salvatore Criscuolo, nella qualità di Direttore della UOC Sistema Emergenza 118, che, consequenzialmente, curerà tutti i rapporti con il Parco Archeologico di Pompei, curerà i rapporti con la U.O.C. Gestione Economico Finanziaria per la predisposizione della fattura attiva propedeutica al rimborso spese da parte del Parco Archeologico di Pompei e produrrà la successiva determina di liquidazione delle spettanze al personale di questa Azienda avente diritto;

inviare copia del presente atto al Direttore della UOC Sistema Emergenza 118, al Parco Archeologico di Pompei, alla U.O.C. Gestione Economico Finanziaria, alla U.O.C. Gestione Risorse Umane;

dichiarare il presente atto non soggetto a controlli ex art. 35 della L.R. 32/94;

trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale.

Il Dirigente proponente, sarà responsabile, in via esclusiva, dell'esecuzione della presente deliberazione che viene resa, data l'urgenza, immediatamente esecutiva, curandone tutti i consequenziali adempimenti, nonché quelli di pubblicità e di trasparenza previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i..

Il Direttore Generale
Ing. Gennaro SOSTO

Dr. Gaetano D'Onofrio

IL DIRETTORE SANITARIO
Dot. Gaetano D'Onofrio



Dike GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2021-07-19 09:28:36 (UTC)

File verificato:

C:\Users\la.nocera\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\RFAEARFB\Parco archeologico Pompei Allocazione 118 convenzione 2021 delibera presa atto.doc.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: frontoso carmela
Firma verificata: OK (Validated at: 19/07/2021 09:28:08)
Verifica di validità online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 19/07/2021 08:22:43

Dati del certificato del firmatario **frontoso carmela**:

Nome, Cognome: frontoso carmela
Numero identificativo: WSREF-93272197494369
Data di scadenza: 27/08/2022 08:39:13
Autorità di certificazione: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A.,
Qualified Trust Service Provider,
VATIT-01879020517,
IT,
Documentazione del certificato (CPS): <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-cps.pdf>
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.7.1
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6

Fine rapporto di verifica



POMPEII

PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

regione campania
aslnapoli3sud
al servizio di 1.065.000 cittadine e cittadini

CONVENZIONE

tra

il Parco Archeologico di Pompei (MiBACT), codice fiscale 90083400631, indirizzo di posta elettronica certificata mbac-pa-pompei@mailcert.beniculturali.it, legalmente rappresentato dal Direttore Generale, Prof. Gabriel Zuchtriegel, domiciliato per la carica in Pompei, alla Via Plinio 4, da ora anche solo Parco,

e

la Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, codice fiscale 06322711216, indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.aslnapoli3sud.it, legalmente rappresentata dal Direttore Generale, Ing. Gennaro SOSTO, domiciliato per la carica in Torre del Greco, alla Via Marconi 66, da ora anche ASL Napoli 3 Sud o solo ASL,

di seguito denominate anche le Parti.

Premesso che:

- ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i., "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo esercita le funzioni in materia di tutela e conservazione del patrimonio culturale
- il Parco Archeologico di Pompei è un istituto del MiBACT che, dotato di autonomia speciale, esercita le sue competenze nell'ambito della tutela, conservazione e fruizione pubblica;
- la ASL Napoli 3 Sud è un Ente Pubblico, dotato di autonomia organizzativa, gestionale, tecnica, amministrativa, patrimoniale e contabile, deputato alla erogazione di servizi sanitari in quanto facente parte del Servizio Sanitario Nazionale;
- la ASL Napoli 3 Sud ha la competenza, per il territorio di riferimento, sul servizio 118 di emergenza sanitaria;
- il Servizio di Emergenza Territoriale 118, per effetto del DPR 27 marzo 1992 e successivo Atto di Intesa Stato-Regioni dell'11 aprile 1996, ha assunto la competenza esclusiva in materia di coordinamento e di gestione degli interventi di soccorso sanitario territoriale, nonché di trasporto dei pazienti alle strutture della rete ospedaliera;

visti:

- l'art. 32 della Costituzione;
- il decreto legislativo 502 del 30 dicembre 1992 e s.m.i. che ha riordinato la disciplina in materia sanitaria;
- la Legge 241/90 la quale, all'art.15, prevede per le Amministrazioni pubbliche la possibilità di concludere fra loro accordi volti a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;



- il DPCM 29/11/2001 che ha definito i “Livelli Essenziali di Assistenza”;
- l’Accordo sulle “Linee di indirizzo sull’organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate” nell’ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 13/9/CR8C/C7 tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- il Piano della Regione Campania di Programmazione della Rete Ospedaliera ai sensi del DM 70/2015 DECRETO n. 33 del 17/05/2016 che ha disciplinato la rete territoriale Emergenza-Urgenza e il sistema 118;
- il Decreto Dirigenziale D.G. Tutela della Salute e delle politiche sociali e socio-economiche n. 77 del 19 aprile 2017, con il quale la regione Campania ha recepito l’Accordo “Linee di indirizzo sull’organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate”;
- il D.L. 13 settembre 2012, n. 158 recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute”;

vista, altresì, la legge 12 novembre 2015 n. 182, recante “Modifiche alla legge n. 146 del 1990 in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali”, il quale ha considerato “servizi essenziali” l’apertura al pubblico di musei e luoghi della cultura, di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla libertà di comunicazione;

considerato che:

- il Parco Archeologico di Pompei presenta un’estensione di oltre 40 ettari con una morfologia del territorio ed una viabilità interna tale da non rendere agevoli le operazioni di soccorso sanitario, in particolare quelle di emergenza 118;
- a ciò si aggiunge il fatto che il Parco accoglie mediamente un numero di oltre 3 milioni di visitatori annui, con una media giornaliera paragonabile ad un evento “che richiama rilevanti quantità di visitatori in luoghi pubblici o aperti al pubblico”;
- l’attivazione di un punto di stazionamento del personale 118 dell’ASL Napoli 3 Sud all’interno del sito, così come già avvenuto in forza della precedente convenzione perfezionata il 29 dicembre 2017, scaduta, continuerebbe a garantire una assistenza immediata in loco con un soccorso sanitario tempestivo ed efficace, essendo l’unico servizio in grado di reclutare ed immettere in via esclusiva i pazienti nelle reti tempo-dipendenti (Rete Ima regionale, Rete Trauma, Rete per la Frattura di femore);
- l’attivazione di un punto di stazionamento 118 in situ permette la presa in carico immediata dei pazienti e la riduzione dei tempi di attesa dell’intervento, molte volte deleteri per la vita stessa del paziente. Inoltre, garantisce la certificazione legale delle prestazioni rese, ivi compresa la refertazione legale da inviare alle autorità giudiziarie;
- il Parco Archeologico di Pompei ha tenuto conto del parere dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (prot. n. 13096 del 25 settembre 2017) la quale si è espressa positivamente in merito all’affidamento all’ASL Napoli 3 Sud, previo accordo di cooperazione ex art. 15 L. 241/90, del servizio di primo soccorso e di trasporto sanitario, considerato che alla stessa compete in via esclusiva “la gestione ed il coordinamento di detti servizi e che siffatto affidamento potrebbe garantire un vantaggio in termini qualitativi degli stessi”;

valutata la garanzia dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, che costituiscono, insieme alla valorizzazione dei beni culturali, la promozione e l’organizzazione delle attività culturali, compito primario dei

diversi livelli istituzionali della Repubblica, come sancisce la Costituzione, attraverso la continua ricerca di forme, strumenti e modalità di leale ed efficace collaborazione istituzionale;

considerato, ancora, che:

- è interesse comune delle Parti coinvolte nella presente convenzione definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale e statutaria;
- è opportuno favorire iniziative di raccordo e di interlocuzione fra le Parti per il coordinamento e l'integrazione delle reciproche azioni, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, volte al miglioramento delle condizioni di fruizione dell'offerta culturale nel rispetto dei valori costituzionalmente garantiti, quale quelli alla vita e salute pubblica;
- la fruizione del patrimonio culturale pubblico da parte della collettività è al contempo l'obiettivo e l'oggetto di una funzione pubblica e di una serie correlata di servizi cui sono chiamate - per Costituzione e per legge - le amministrazioni pubbliche e gli stessi centri da esse costituiti, secondo le proprie competenze;
- la presente Convenzione configura un modello organizzativo, fra il Parco Archeologico di Pompei e la ASL Napoli 3 Sud, volta al miglioramento delle condizioni di fruizione dell'offerta culturale nel rispetto dei valori costituzionalmente garantiti, quale quelli alla vita e salute pubblica;
- tale modello organizzativo trova conferma anche nella disciplina europea (direttiva UE 26 febbraio 2014, n. 24) e nella conseguente disciplina italiana di attuazione (D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), secondo cui le amministrazioni aggiudicatrici sono anche gli «organismi di diritto pubblico», in quanto soddisfano i requisiti indicati (art. 3, comma 1, lettera d, D.lgs. n. 50 del 2016);
- in base alle indicate discipline (europea e italiana) «un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del Codice degli appalti, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione» (art. 5, comma 6, D.lgs. n. 50 del 2016);
- l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), con Determinazione n. 7 del 21 ottobre 2010, ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del partenariato deve consistere nell'esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l'accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell'accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi (cfr. anche delibera ANAC n. 567 del 31 maggio 2017);
- il presente accordo convenzionale concorre a garantire interessi pubblici comuni con una divisione dei compiti e delle responsabilità e realizza una sinergica convergenza su attività di interesse comune pur nella diversità del fine pubblico perseguito da ciascuna Amministrazione;

- tra le Parti fu già sottoscritto un accordo di collaborazione perfezionato il 29 dicembre 2017, scaduto, finalizzato ad una assistenza sanitaria immediata e tempestiva all'interno del Parco Archeologico di Pompei, con possibilità di rinnovo;
- le Parti, alla luce dell'esperienza positiva dei precedenti anni di collaborazione, intendono rinnovare espressamente la propria cooperazione;
- il RUP per conto del Parco Archeologico di Pompei ha verificato l'imputazione della spesa per l'anno 2021;

tanto premesso, visto, considerato e valutato, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 (Premesse)

Le premesse sono patto e formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 (Natura della collaborazione e finalità)

Scopo dell'accordo è lo sviluppo e il mantenimento di forme di collaborazione finalizzate, nell'ambito delle proprie, rispettive, attività istituzionali, a garantire una assistenza sanitaria immediata e tempestiva all'interno del Parco Archeologico di Pompei, attraverso il servizio di primo soccorso e di trasporto sanitario.

A tal fine la ASL Napoli 3 Sud, a far data dal primo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione della presente convenzione, garantisce il mantenimento di un punto di stazionamento del personale 118, cd. "Punto di primo intervento" (PPI), all'interno dell'area archeologica di Pompei, che contenga la presenza di: una unità medica in possesso dell'Attestato di Idoneità Regionale all'Emergenza Territoriale, una unità con qualifica di CPS Infermiere e una unità con qualifica di soccorritore, tutti, esperti di Area di Emergenza ed in possesso di attestato BLS-D, con la costituzione, quindi, di una équipe di soccorso sanitario in Emergenza-Urgenza completa sia nella costituzione numerica che nei requisiti, come richiesto dalle vigenti normative in materia.

Per l'intera durata dell'emergenza sanitaria determinata dal covid-19 e salvo diverse disposizioni, la ASL garantisce che l'équipe sanitaria presente nel Parco interverrà, a chiamata, sulla porta ove, al controllo, sia presente un visitatore che mostri rialzo della temperatura corporea, così come prescritto dalla normativa anti-covid-19 vigente, attivando ogni procedura di controllo e sicurezza dei visitatori prima dell'accesso al Parco Archeologico.

Art. 3 (Modalità della collaborazione ed emergenza sanitaria)

Al fine di garantire la pianificazione del soccorso, la ASL Napoli 3 Sud, in collaborazione col Parco, elaborerà entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente atto, un Piano di soccorso sanitario.

Lo stesso prevederà un piano di intervento che tenga conto degli aspetti relativi alla logistica e tattica nel dispiegamento delle proprie risorse attraverso una analisi del rischio e la mitigazione dello stesso, in particolare per ciò che concerne le vie di accesso per le ambulanze con rispettive vie di fuga e, in via straordinaria, la previsione di percorsi e procedure per eventi occasionali.

La compilazione del piano di prevenzione e soccorso viene predisposto sulla base della normativa vigente.

Il Parco Archeologico di Pompei garantisce e concede in uso gli spazi relativi ai locali all'interno del Parco, di cui sarà fornita planimetria, per la collocazione del punto di stazionamento. Siffatti spazi potranno subire variazioni nel corso del rapporto contrattuale.

Il Parco concede, inoltre, alla ASL, per tutta la durata dell'emergenza sanitaria da covid - 19 e fino a diverse disposizioni, l'uso di spazi agli ingressi del Sito per l'attivazione delle procedure di controllo e sicurezza dei visitatori, in caso di chiamata per visitatore con ipertensione, prima dell'accesso al Sito.

La ASL Napoli 3 Sud garantisce, anche per il tramite della Centrale Operativa Napoli Est, che interviene sulla valutazione dei criteri di accreditamento/autorizzazione regionale, gli standard formativi e di certificazione del proprio personale, i requisiti dei mezzi di soccorso, la conformità dei dispositivi elettromedicali così come sancito dal Decreto Dirigenziale n. 77 del 19 aprile 2017 che recepisce l'Accordo Stato-Regioni, siglato in data 05 agosto 2014 dalla Conferenza Unificata.

La ASL Napoli 3 Sud garantisce l'espletamento delle attività di cui all'art. 2 durante l'orario di apertura dell'area archeologica ai visitatori e precisamente, salvo diversa determinazione del Parco, nel periodo estivo, dal 1° aprile al 31 ottobre, dalle ore 09.00 alle ore 19.00 e, nel periodo invernale, dal 1° novembre al 31 marzo, dalle ore 09.00 alle ore 17.00.

Il servizio sarà espletato sia presso le postazioni dedicate (Primo Intervento - PPI) che a chiamata, su linea telefonica dedicata, in tutto il perimetro dell'area archeologica.

La equipe sanitaria, ivi presente, si farà carico dello spostamento del paziente dal luogo di intervento (in caso di chiamata di soccorso in luoghi all'interno dell'area archeologica e distanti dalla sede del PPI - Punto di Primo Intervento) e del trasferimento del paziente, ove necessario, fino al mezzo di trasporto per l'eventuale mobilitazione ed ospedalizzazione.

La fornitura dei farmaci e dei presidi occorrenti per tale attività sono a totale carico della ASL Napoli 3 Sud, così come lo smaltimento dei rifiuti che sarà a cura del Servizio 118.

In particolare la ASL Napoli 3 Sud nel periodo di emergenza sanitaria da covid-19 garantisce che:

- in caso di segnalazione di visitatore, per il quale il termoscanner abbia rilevato un aumento della temperatura corporea al di sopra del limite di 37,5 °C, stabilito dalle correnti linee guida del Ministero della Salute e nel documento redatto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ("Linee guida per la riapertura delle Attività economiche e produttive"), in relazione ai Musei, Archivi e Biblioteche, in base a quale viene impedito l'accesso al sito, il personale del Parco addetto alle porte accompagnerà la persona nel luogo di sosta e lo affiderà al personale sanitario del 118. Il personale sanitario si sarà portato nel medesimo luogo di sosta a seguito di chiamata effettuata dal personale del Parco presente alla porta del sito;
- l'operatore del Servizio 118 della ASL Napoli 3 Sud procederà ad una nuova rilevazione della temperatura corporea mediante dispositivo medico (termometro digitale a infrarossi);
- in caso di conferma dell'aumento della temperatura corporea e in assenza di altra sintomatologia, il visitatore sarà invitato a sottoporsi agli screening previsti;
- nel caso in cui, oltre al rialzo febbrile, fossero presenti altri sintomi suggestivi per possibile infezione covid 19, il Servizio 118 assicurerà il trasporto assistito al Pronto Soccorso competente per la patologia e per il territorio.

Art. 4 (Modalità di effettuazione del soccorso)

Il paziente soccorso, quando necessario, sarà inserito nei percorsi diagnostico-terapeutici già presenti nella ASL Napoli 3 Sud (frattura di femore, infarto del miocardio, trauma, etc.), con accesso diretto al presidio ospedaliero più idoneo per il trattamento sanitario (entro 48 ore secondo i correnti protocolli internazionali) e alle Reti Tempo Dipendenti.

Stessa modalità operativa sarà seguita in caso di avvio di ulteriori percorsi diagnostico-terapeutici o Reti Regionali per il trattamento di altre patologie tempo-dipendenti.

La ASL Napoli 3 Sud fornisce al personale presente alla postazione i registri di prestazione con numerazione progressiva e provvederà alla loro compilazione e custodia.

Sarà cura della Centrale Operativa del 118 rilasciare attestazioni agli aventi diritto in merito agli interventi effettuati.

La ASL garantisce lo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti nelle sedi e/o nelle postazioni utilizzate dal personale sanitario della stessa Azienda.

Art. 5 (Rimborso Spese)

Il Parco Archeologico di Pompei riconosce alla ASL un parziale rimborso delle sole spese effettivamente sostenute relativamente alle attività preliminarmente concordate, per l'impiego dei propri mezzi e del proprio personale e/o per le spese aggiuntive sostenute. È escluso il pagamento di corrispettivi comprensivi di un margine di guadagno, in qualsivoglia misura.

Non saranno in nessun caso addebitate al Parco Archeologico voci di costo che non siano state previamente concordate e formalmente approvate.

Il Parco rimborserà le spese effettivamente sostenute, che dovranno essere rendicontate in un elenco contenente il riferimento ai giustificativi di spesa da allegare. In particolare, il personale impiegato dalla ASL Napoli 3 Sud per l'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione, in regime di plus orario, sarà remunerato dalla ASL nei limiti di legge (medico: € 60,00 per ora, lordi; infermiere professionale € 40.000 per ora, lordi; soccorritore: € 30,00 per ora, lordi). L'orario di servizio del personale 118 sarà effettuato nel rispetto della legge 161/2014.

Il Parco Archeologico rimborserà alla ASL il costo del personale impegnato nelle attività di cui alla presente convenzione in base alle ore di effettiva presenza e sulla base di una rendicontazione bimestrale dettagliata presentata dall'ASL e organizzata secondo il modello "Registro delle attività" e "Timesheet".

Il registro delle attività conterrà il resoconto delle attività svolte giornalmente e il timesheet, l'elencazione delle presenze giornaliere e l'orario di permanenza nel sito del personale ASL impiegato. Entrambi i documenti saranno redatti a cura del responsabile della Centrale del 118 e firmati dal personale impiegato e, bimestralmente, presentati alla Direzione Generale della ASL Napoli 3 Sud, per il successivo invio al Parco Archeologico di Pompei.

Presso la sede del Parco sarà tenuto, per conto della ASL, un registro di rilevazione della presenza del personale impiegato contenente i nominativi e l'orario di permanenza nel Sito. I tempi di percorrenza necessari per raggiungere il sito archeologico dalla sede della rilevazione della presenza del personale 118 della ASL Napoli 3 Sud e quelli necessari al rispettivo ritorno non saranno contabilizzati.

In particolare, al fine della rendicontazione della spesa relativa alla retribuzione di personale non dipendente per la gestione della convenzione, è necessario allegare la seguente documentazione giustificativa:

- copia conforme delle lettere di incarico sottoscritte dalle parti interessate, contenenti i seguenti elementi: riferimento alla convenzione, durata dell'incarico, indicazione del compenso orario e ore totali dell'incarico, contenuti, obiettivi del lavoro svolto;
- copia conforme dei giustificativi di spesa (busta paga, fatture o notule) con indicazione della convenzione e del periodo di riferimento. Il primo pagamento sarà erogato anche in mancanza dei documenti quietanzati. Preventivamente alla erogazione del secondo pagamento la ASL dovrà consegnare anche i documenti di spesa quietanzati relativi al primo pagamento;
- timesheet mensile di ogni consulente/collaboratore coinvolto con indicazione del relativo periodo di tempo dedicato giornalmente allo svolgimento delle attività in convenzione e della descrizione dettagliata della attività svolta. Il timesheet deve essere timbrato e firmato dal RUP della ASL;
- relazione sull'attività svolta da parte del responsabile della presente convenzione per la ASL Napoli 3 Sud.

Al personale dipendente della ASL non è possibile affidare incarichi forfettari. L'importo totale dell'incarico deve corrispondere al numero di ore per costo orario così come attestato dal registro di firma delle presenze e relazione attività del RUP incaricato di coordinare o gestire le attività.

È cura del Parco, tramite il responsabile della presente convenzione, verificare la rendicontazione presentata e la rispondenza della stessa alle ore effettivamente prestate. Oltre il citato personale del 118 allocato nel punto di stazionamento, il Parco non assume

alcun onere di rimborso nei confronti di altro personale e/o collaboratori ASL. Il resoconto bimestrale delle ore effettuate sarà stilato dalla Centrale Operativa del 118 ed inoltrato al Servizio Gestione Economico Finanziaria della ASL Napoli 3 Sud per il calcolo della lista delle spese sostenute da rimborsare e la successiva produzione del documento di rendicontazione (privo di IVA, in quanto trattasi di accordo sinallagmatico ai sensi dell'art. 15 L. 241/90) che sarà inviato al Parco Archeologico di Pompei a mezzo PEC sul Codice Univoco Ufficio (CUU) KTF671.

Art. 6 (Assicurazioni-Responsabilità).

La ASL garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile per il proprio personale/collaboratori partecipanti alle diverse attività oggetto di convenzione.

La ASL Napoli 3 Sud solleva da ogni responsabilità il Parco Archeologico, manlevando lo stesso da ogni richiesta di risarcimento danni avanzata da Enti competenti e/o da terzi, per qualunque titolo derivante o connesso all'esecuzione della presente convenzione, compresi i danni a persone, cose, strutture, nonché ai propri mezzi e al personale. Non potranno, in ogni caso, essere imputate al Parco Archeologico conseguenze derivanti da cause ad esso non imputabili. Il Parco resta esentato da qualsivoglia responsabilità, anche, relativamente alle modalità di espletamento delle attività in convenzione e di attuazione dei relativi protocolli.

La ASL, in attuazione della presente convenzione, adotterà ogni precauzione necessaria per evitare danni agli ambienti, a persone e cose, restando a suo carico il risarcimento dei danni ai beni demaniali e/o a terzi cagionati da propri collaboratori o da terzi da essa incaricati.

Art. 7 (Controllo e gestione delle attività).

La ASL Napoli 3 Sud ha piena facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento dei più elevati livelli di qualità, efficienza, economicità e efficacia nella gestione delle attività, nel rispetto di quanto concordato tra le Parti, ferma restando la sua responsabilità a ogni effetto nei confronti del Parco Archeologico di Pompei.

La ASL Napoli 3 Sud svolge le attività nel pieno rispetto delle vigenti normative generali e di settore, con particolare riferimento a quelle in materia previdenziale e assistenziale, di sicurezza e protezione dei lavoratori, per mezzo di personale e strutture che le Parti riconoscono essere in possesso degli specifici e qualificati profili professionali di legge. Il Parco Archeologico di Pompei si riserva il diritto di controllare in ogni momento che la gestione delle attività avvenga nel pieno rispetto della normative vigenti. La ASL Napoli 3 Sud fornisce tutte le informazioni richieste, consente visite, ispezioni e ogni altra operazione conoscitiva di carattere tecnico.

Qualunque danno, ammenda o sanzione derivante dall'esecuzione delle attività in convenzione è interamente a carico della ASL Napoli 3 Sud che ne risponde verso il Parco Archeologico e verso i terzi, quand'anche il danno o ammenda sia causato dai suoi fornitori o subappaltatori.

E' onere della ASL, che a tal fine manleva il Parco da ogni connessa responsabilità, l'ottenimento di tutte le autorizzazioni di legge necessarie per l'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione.

Art. 8 (Durata della convenzione e recesso)

La presente convenzione sarà attivata a far data dal 16 luglio al 31 dicembre 2021, con avvio delle attività a partire dalla settimana successiva alla sottoscrizione della stessa, prorogabile mediante comunicazione scritta, su richiesta del Parco, per ulteriori sei mesi, agli stessi patti e condizioni.

Le Parti possono recedere dalla presente Convenzione con preavviso di almeno sessanta giorni, da comunicarsi per iscritto via posta elettronica certificata. In tal caso sono fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.

In ogni caso la ASL, al fine di assicurare la continuazione delle attività ed evitarne una brusca interruzione, si impegna a garantire, su richiesta del Parco, la prosecuzione delle stesse sino

all'individuazione di un nuovo contraente e comunque non oltre 6 mesi dalla data di comunicazione del recesso.

Art. 9 (Responsabili della convenzione).

Il responsabile della presente convenzione per il Parco Archeologico di Pompei è il funzionario Arch. Mariano Nuzzo.

Il responsabile della presente convenzione per la ASL Napoli 3 Sud è il responsabile pro tempore della Centrale Operativa 118 Napoli Est, attualmente, Dr. Salvatore Criscuolo.

Art.10 (Risoluzione).

La presente convenzione si intende risolta, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nei seguenti casi:

- per ritardi o interruzioni delle attività e per la carenza degli standard qualitativi nella gestione delle attività stesse, imputabili alla ASL Napoli 3 Sud;
- per gravi e reiterate infrazioni delle norme di legge, imputabili a dolo o colpa grave della ASL Napoli 3 Sud.
- nel caso in cui il Parco non garantisca più l'utilizzo di idonei spazi/locali come indicati al precedente art. 3.

Art. 11 (Foro competente)

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il foro di Napoli quale foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione o alla risoluzione della presente convenzione.

Art. 12 (Trattamento dati personali)

In conformità al GDPR 679/2016, con la sottoscrizione della presente convenzione, le Parti si impegnano, informandosi reciprocamente, a fare sì che tutti i rispettivi dati personali forniti direttamente dalle Parti stesse e comunque connessi con il presente atto saranno oggetto di trattamento, automatizzato e/o non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti all'adempimento degli obblighi contrattuali e legislativi.

I dati saranno utilizzati dalle Parti solo con le modalità e procedure necessarie al perseguimento delle finalità indicate.

Entrambe le Parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che in relazione al trattamento dei dati personali di cui al presente articolo le stesse hanno diritto di riconoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei dati personali, nonché tutti gli altri diritti riconosciuti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del GDPR 679/2016.

Le Parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati in relazione agli adempimenti precipuamente connessi con la presente convenzione.

Art. 13 (Norme applicabili)

Per quanto non espressamente regolato si fa rinvio alla vigente normativa in materia, nonché al Codice Civile.

Art. 14 (Registrazione)

La presente convenzione, sottoscritta con firma digitale, sarà registrata solo in caso d'uso con oneri a carico della parte richiedente.

Per la ASL Napoli 3 Sud
Ing. Gennaro Sosto*

Per il Parco Archeologico di Pompei
Piaffato, Lucia
ZUGHTRIEGEL GABRIEL
JOHANNES

* Firma apposta digitalmente ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2002, n. 82 e s.m.c. e norme collegate

Letto, confermato e sottoscritto.



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Dott. Marco Tullo)

Marco Tullo

TRASMISSIONE AL COLLEGIO SINDACALE

La presente deliberazione è stata trasmessa al Collegio Sindacale della A.S.L. ai sensi dell'art. 35 comma 3 della L. R. 03.11.94 n. 32 con nota n. _____ in data _____

TRASMISSIONE AL COMITATO DI RAPPRESENTANZA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

La presente deliberazione è stata trasmessa al Comitato di Rappresentanza dei Sindaci ai sensi dell'art. 35 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. _____ in data _____

TRASMISSIONE ALLA GIUNTA REGIONALE

La presente deliberazione è stata trasmessa alla Struttura Regionale di Controllo della G.R.C. ai sensi dell'art.35 della L.R.03.11.94 n. 32 con nota n. _____ in data _____

PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione della G.R. n. _____ del _____

Decisione: _____

IL FUNZIONARIO

23 LUG. 2021

INVIATA PER L'ESECUZIONE IN DATA

A:

<input checked="" type="checkbox"/>	DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE	U.O.C. ASS.ZA CONSULT. MED. DI GENERE	DISTRETTO N. 34
<input checked="" type="checkbox"/>	DIRETTORE AMM. AZIENDALE	U.O.C. MEDICINA LEGALE PUBBL.VAL.	DISTRETTO N. 48
<input checked="" type="checkbox"/>	COLLEGIO SINDACALE	U.O.C. PREVENZIONE E PROTEZIONE	DISTRETTO N. 49
	U.O.C. AFFARI ISTIT. E SEGRETERIE	U.O.C. CONTROLLI INTEGRATI INT. ED EST.	DISTRETTO N. 50
	U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE	U.O.C. VAL. RISORSE UMANE E PERFORMANCE	DISTRETTO N. 51
<input checked="" type="checkbox"/>	U.O.C. AFFARI GENERALI	U.O.C. RELAZIONE CON IL PUBBLICO	DISTRETTO N. 52
	U.O.C. AFFARI LEGALI	U.O.C. RISK MANAGEMENT	DISTRETTO N. 53
	U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERV.	U.O.C. COORD.TO SOCIO SANITARIO	DISTRETTO N. 54
	U.O.C. GOVERNO ASSISTENZA OSPED.	U.O.C. SERVIZI AMM.VI OSPED. AREA SUD	DISTRETTO N. 55
	U.O.C. COORD. ATT. RIABILITATIVE	U.O.C. SERVIZI AMM.VI OSPED. AREA NORD	DISTRETTO N. 56
	U.O.C. ATTIVITA RIABILITATIVE	U.O.C. ASS.ZA FARMAC. OSP. AREA NORD	DISTRETTO N. 57
	U.O.C. EMERGENZA SANITARIA 118	U.O.C. ASS.ZA FARMAC. OSP. AREA SUD	DISTRETTO N. 58
	U.O.C. CURE PRIMARIE E ATT. TERRIT.	U.O.C. ASS.ZA FARMAC. DISTR. AREA NORD	DISTRETTO N. 59
	U.O.C. EPIDEMIOLOGIA VALUTATIVA	U.O.C. ASS.ZA FARMAC. DISTR AREA SUD	P.O. NOLA + STAB. POLLENA
	U.O.C. COORD. CURE DOMICILIARI	DIP.TO SCIENZE MEDICHE, ASS.ZA RIAB.VA OSP.RA E POST OSPEDALIERA	P.O. CAST. + STAB. GRAGNANO
	U.O.C. FORMAZIONE E S.R.U.	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	P.O. BOSCO + P.O. MARESCA
	U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINAN	DIPARTIMENTO AREA CRITICA	P.O. SORRENTO + P.O. VICO EQ.
	U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE	DIPARTIMENTO DIAGN.CA PER IMMAGINI	U.O.S.D. A.L.P.I.
	U.O.C. SVILUPPO E GESTIONE ATTREZZATURE SANITARIE	DIPARTIMENTO MED. LAB. E ANATOMIA PAT.	U.O.S.D. PSICOLOGIA INT.TA DELLA DONNA E DEL BAMBINO
	U.O.C. VALORIZZAZIONE E MANUT. PATRIMONIO IMMOBILIARE	DIPARTIMENTO INTEGRATO MATERNO INFANTILE	U.O.S.D. NUTRIZIONE ARTIFICIALE DOMICILIARE
	U.O.C. SISTEMI INFORMATICI ITC	COORDINAMENTO COMITATO ETICO	
	U.O.C. PREV. E CURA PATOLOGIE DELLA DONNA E DEL BAMBINO	DIPARTIMENTO FARMACEUTICO	
	U.O.C. PATOLOGIA CLINICA	DIPARTIMENTO PREVENZIONE	
	U.O.C. SVILUPPO E GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI - CENS. IMM.		